

REG.DEL. N. 9

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA PER RAFFORZARE IL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE CONDOTTE LESIVE DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI CONNESSI ALLE MISURE DI SOSTEGNO E/O DI INCENTIVO EROGATI DA OPERA UNIVERSITARIA**

Il giorno 30 luglio 2024 ad ore 10:00

in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO	P (vc)
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	AG
3	COMPONENTE	LIVIO	DEGASPERI	P (vc)
4	COMPONENTE	LORENZO	EMER	P (vc)
5	COMPONENTE	MASSIMO	GARBARI	P (vc)
6	COMPONENTE	MICHELE	MINNITI	AG
7	COMPONENTE	LUCIA VIRGINIA	ORI	P (vc)
8	COMPONENTE	STEFANO	OSELE	P (vc)
9	COMPONENTE	FRANCESCA	SARTORI	AG

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(vc)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE	GIANNI	VOLTOLINI	P (vc)
--------------------------	-----------	--------	-----------	--------

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui i servizi abitativi e le borse di studio.

In data 26 giugno 2024 perveniva all’Ente una comunicazione da parte di ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, alla quale aderiscono la maggior parte degli organismi per il diritto allo studio universitario che erogano servizi agli studenti universitari, tra cui Opera Universitaria, giusta determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 9 di data 29 gennaio 2004) che comunicava l’avvenuta sottoscrizione in data 5 giugno 2024 di un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Guardia di Finanza finalizzato a potenziare il presidio a tutela della corretta erogazione di borse di studio e di sussidi universitari, con invito rivolto agli Enti associati a valutare l’opportunità di contattare i Comandi Regionali della Guardia di finanza per la sottoscrizione di singoli Protocolli d’Intesa.

Visto lo schema di atto allegato alla sopra richiamata comunicazione di ANDISU e ritenuto lo stesso utile all’attività di prevenzione di illeciti legati all’erogazione dei contributi (in particolare connessi a borse di studio e alloggi) destinati agli studenti in condizioni economiche svantaggiate o meritevoli; preso atto che:

- con la sottoscrizione dell’atto le Parti definiscono la reciproca collaborazione che troverà concreta attuazione in costanti scambi informativi che permetteranno alla Componente speciale della Guardia di finanza di approfondire dati, notizie e altre informazioni qualificate;
- Opera Universitaria si impegna a emanare entro 3 mesi dalla sottoscrizione, anche in collaborazione con ANDISU, le linee guida funzionali alla realizzazione di quanto previsto all’art. 3 c. 1 lett. b) e c) del protocollo;
- dalla sottoscrizione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente, ad esclusione dell’imposta di bollo a carico di Opera Universitaria;

visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 7 “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” che al comma 8 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

preso atto dei rilievi avanzati dal DPO dell'Ente (individuato con determinazione n. 77 di data 5 aprile 2023), a cui l'atto è stato sottoposto, che hanno comportato una integrazione al testo del protocollo (in particolare all'art 3 c. 1 lett. a) e all'art. 4 c. 1), rispetto allo schema di atto allegato alla comunicazione di ANDISU;

con il presente provvedimento si propone di approvare il protocollo d'intesa come da schema allegato (all. 1) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art 16 bis c. 2 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 che recita *“anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

Visto l'art. 4 del Regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455) che fa rientrare nella competenza del Consiglio di Amministrazione:

- *“convenzioni, intese, accordi con altre amministrazioni ad eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;*
- *atti di carattere generale attuativi di norme di legge o concernenti criteri generali di organizzazione o lo svolgimento dell'attività amministrativa”;*

si ritiene che il presente atto debba essere sottoposto all'approvazione del CDA di Opera Universitaria.

Il presente provvedimento non è soggetto all'ambito di applicazione dell'art. 11 della L. 3/2003, rubricato Codice unico di progetto degli investimenti pubblici, in quanto il protocollo d'intesa in approvazione permette lo svolgimento di compiti funzionali degli Enti coinvolti in un'ottica di collaborazione e non comporta spese diverse dal pagamento dell'imposta di bollo.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al Presidente, membri del CDA e direttore nonché al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l’articolo 15;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”*;
- vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”*;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”* e, in particolare, l’articolo 36, quarto comma;
- visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, e, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, e, in particolare, l’articolo 2-ter;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, concernente *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”* e, in particolare, l’art. 46, comma 5, così come novellato dal DPR del 18 ottobre 2004 n. 334;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante *“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*;
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;
- visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17.12.2021 recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 152 del 2021”*;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

- visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
- visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”* e, in particolare, l'articolo 47;
- visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'articolo 7 *“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”* che al comma 8, prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- visto il decreto-legge 3 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, che, nel modificare il citato articolo 7 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, precisa che nell'ambito dei protocolli d'intesa con la Guardia di finanza, sono altresì definite le modalità con cui la stessa può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al

*codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

- visto il Regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo erogati da Opera Universitaria, come da schema allegato (all. 1), per la durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione;
2. di autorizzare la Presidente di Opera Universitaria alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto 1);
3. di prendere atto che al pagamento dell’imposta di bollo a carico di Opera Universitaria si provvederà in modo virtuale, giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento.

(GV)

n. all.: 1

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Laura Frigotto

---

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

---

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**

**DELIBERA N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE:**

LA RAGIONERIA

---